

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 245-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE VALITUTTI)

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590,
recante istituzione di nuove università

d'iniziativa dei senatori MURMURA, FIMOGNARI, MASCARO
e CONDORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 590 del 1982 (« Istituzione di nuove università ») ha istituito, a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, l'Università degli studi di Reggio Calabria. All'epoca sussistevano nella regione un Consorzio per l'Università di Reggio Calabria (costituito fin dal 1967) e un Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari a Catanzaro (già operante, come Consorzio per la libera Università, fin dai primi anni '70). Il secondo, in particolare, provvedeva, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Università di Napoli e di Messina, a fornire i servizi necessari al funzionamento dei corsi decentrati delle rispettive facoltà di medicina e giurisprudenza aventi sede a Catanzaro. A Reggio Calabria esisteva inoltre un Istituto universitario statale di architettura.

L'articolo 28 della ricordata legge n. 590 ha regolato il passaggio del personale appartenente agli organismi universitari citati, nonché ai suddetti Consorzi, nei ruoli della nuova Università. In particolare il terzo comma di tale articolo prevedeva che il personale non docente di ruolo, assunto prima del 1° novembre 1981, dipendente dal Consorzio di Reggio Calabria e da quello di Catanzaro, in servizio rispettivamente presso l'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria e presso le strutture didattiche di medicina e giurisprudenza, passasse, a domanda, nei ruoli del personale non insegnante delle Università statali.

Il quinto comma dello stesso articolo prevede poi che, al personale inquadrato, sia riconosciuto a vari fini (progressione giuridica ed economica, trattamento di quiescenza e previdenza, buonuscita) il periodo di servizio prestato « alle dipendenze delle Università o dell'Istituto » menzionati.

Questa formula evidentemente preclude al personale dipendente dai Consorzi di ottene-

re — all'atto dell'ingresso nell'Università — il riconoscimento del servizio prestato presso i Consorzi stessi.

Questo errore, già rilevato in sede di esame in Commissione della legge n. 590, comporta una serie di disparità di trattamento a danno del personale in questione, che potrebbero addirittura inficiare la legittimità costituzionale di tale parte della legge n. 590: a tale errore pertanto il disegno di legge in esame intende porre rimedio.

A tal fine, l'articolo 1 del disegno di legge stesso sostituisce il quinto comma del citato articolo 28; di conseguenza, l'articolo 2 propone la proroga dei termini per l'esercizio dell'opzione per l'amministrazione universitaria da parte del personale interessato.

Questo, perchè l'errore contenuto nella legge, sopra rilevato, ha impedito ad alcuni dipendenti di esercitare il diritto di transitare nei ruoli dell'amministrazione universitaria, per non incorrere nel pericolo di perdere l'anzianità acquisita.

La Commissione ha apportato una sola modifica al testo dei presentatori, in accoglimento dei rilievi formulati nel maggio 1985 dalla 5ª Commissione permanente, secondo cui il disegno di legge implica oneri aggiuntivi non quantificati nè coperti. Pertanto la Commissione ha provveduto ad inserire un comma aggiuntivo all'articolo 2, nel quale vengono quantificati i suddetti oneri, valutati in 50 milioni annui: la relativa copertura viene messa a carico del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Per i motivi esposti, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione della normativa in esame, nel testo proposto.

VALITUTTI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

28 maggio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge

(Estensore CASTIGLIONE)

22 maggio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario in quanto esso implica oneri aggiuntivi non quantificati nè coperti.

18 dicembre 1985

La Commissione, per quanto di propria competenza, pur avendo riesaminato il provvedimento, conferma il precedente parere

contrario, permanendo gli stessi motivi che hanno già indotto la Commissione ad esprimere una tale pronunzia.

b) su emendamenti

(Estensore COLELLA)

6 maggio 1986

La Commissione, esaminato l'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario in quanto la maggiore spesa viene imputata ad un capitolo che presenta la caratteristica di spesa obbligatoria e non derogabile nè comprimibile (stipendi e retribuzioni del personale non docente).

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MURMURA ED ALTRI

Art. 1.

Il quinto comma dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1982, n. 590, è sostituito dal seguente:

« Al personale, inquadrato ai sensi dei commi terzo e quarto, è riconosciuta l'anzianità acquisita presso gli enti di provenienza sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti ».

Art. 2.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 28 per la presentazione delle domande di passaggio nei ruoli del personale non insegnante dell'università statale è prorogato fino al trentesimo giorno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

Art. 2.

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1982, n. 590, per la presentazione delle domande di passaggio nei ruoli del personale non insegnante dell'università statale è prorogato fino al trentesimo giorno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di lire annue, si provvede a carico del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. *Identico.*